



Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Napoli, lì 06/08/2020

Agli Iscritti Ordine Assistenti Sociali Regione Campania

Oggetto: Solleciti Bonari Quota Anno 2020.

Gentile colleghi,

in data 05 agosto 2020, sono stati inviati dei 'solleciti' automatici mezzo mail, a titolo assolutamente bonario e di ricordo, a tutti gli iscritti che, dalle evidenze amministrativo-contabili, risultavano non avere ancora adempiuto al pagamento della quota 2020, a tale data.

A tal fine si specifica che, gli aggiornamenti dei paganti sono inviati all'Ordine dall'Agenzia Entrate e Riscossione con cadenza periodica (ogni 15-20 giorni), per cui è assolutamente possibile che alcuni pagamenti effettuati a luglio non siano stati ancora registrati. Per tale motivo, nell'avviso di sollecito inviato è stato specificato *'Qualora abbia già provveduto al pagamento della quota non tenga conto del presente avviso'*.

Per cui, coloro i quali abbiano già provveduto e sono in possesso di regolare ricevuta di pagamento di transazione eseguita/pagamento andato a buon fine, devono semplicemente conservarla, senza necessità alcuna di comunicarla all'Ordine, visto che la registrazione del pagamento avviene in automatico, non appena disponibili i report dei paganti dell'AdER.

Per coloro i quali non abbiano già provveduto, nella mail è contenuto il link per scaricare il bollettino di pagamento che, si ricorda, può essere ancora pagato entro e non oltre il 31/08/2020. Dopo tale data, la gestione della riscossione passa totalmente in carico all'AdER, per cui occorre attendere la ricezione della cartella esattoriale dell'Agenzia Entrate e Riscossione con importo aumentato delle competenze AdER. Quindi, dopo il 31/08/2020, si consiglia di pagare solo dopo il ricevimento della cartella o recandosi di persona allo sportello AdER di zona, per evitare che residuino ulteriori somme a debito.

Si ribadisce che, l'iscrizione all'Ordine comporta un obbligo di natura tributaria e disciplinare che, ai sensi dei Regolamenti della professione e del Codice Deontologico, va assolto. La quota dell'anno in corso è sempre dovuta, se non si è provveduto a presentare regolare istanza di cancellazione dall'Albo entro il 31/12 dell'anno precedente (modulo in carta da bollo ed allegati, presente sul sito web istituzionale). In caso di non adempimento, sul piano disciplinare, l'Ordine provvede ad inviare diffida ai sensi dell'art. 26 Reg. Funzionamento del procedimento disciplinare e successivamente a segnalare al Consiglio Territoriale di Disciplina per le relative sanzioni.

Il bollettino di pagamento, come più volte comunicato, è scaricabile anche in Area Riservata personale. A tal proposito si invitano gli iscritti nuovamente e celermente a registrarsi se non già fatto, accedere ed aggiornare i propri dati nella Area Riservata, come previsto anche dall'art.71 lett e) del Nuovo Codice Deontologico.

Si coglie infine occasione, per ricordare nuovamente che, anche la mancanza della PEC personale costituisce inadempienza ai sensi di Legge, del Regolamento disciplinare e del Codice Deontologico, passibile di sanzione che può arrivare sino alla sospensione dall'Albo professionale (come da Decreto Semplificazioni). L'Ordine ha attivato una Convenzione per la PEC gratuita agli iscritti, si invita pertanto ad adempiere tempestivamente, secondo le modalità indicate nei vari avvisi sul sito web, in Area Riservata e inviati per newsletter.

=====

Stralci normativi:

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale

Art. 26 Violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell'Ordine professionale

1. Fatte salve ulteriori e successive prescrizioni normative e regolamentari, sono considerati comportamenti disciplinarmente rilevanti:

a. il mancato versamento del contributo associativo all'Albo previsto dalla legge, anche ai sensi del Titolo VII del Codice Deontologico;

b. il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 54 del Codice Deontologico;

c. la mancata attivazione del proprio account personale sul database nazionale per la gestione della formazione continua;

d. il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012;

e. Il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 16, comma 7 della Legge 2/2009 e di darne comunicazione al Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza per gli adempimenti di legge;

f. La mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale qualora la residenza anagrafica e il domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra Regione.

Nuovo Codice Deontologico Assistente Sociale

71. L'assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell'Albo. A tal fine, obbligatoriamente:

a) richiede il tempestivo trasferimento all'Albo dell'Ordine Regionale competente secondo le norme vigenti;

b) adempie al pagamento della quota annuale di iscrizione entro i termini e con le modalità previste;

c) si dota di una casella personale di posta elettronica certificata (P.E.C.) e

*la utilizza per le comunicazioni con l'Ordine;
d) adempie all'obbligo assicurativo come disciplinato dalle norme vigenti;
e) fornisce e aggiorna regolarmente i propri dati, sia quelli previsti dalle normative vigenti, sia tutti quelli che il Consiglio dell'Ordine ritiene necessari per la costruzione, l'aggiornamento e il miglioramento continuo della banca dati dei professionisti, ivi compresa la sezione relativa alla formazione continua.*

Cordiali saluti.

 Il Presidente
Gilda Panico
Gilda Panico